



Uno Stato membro che abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE continua ad essere lo Stato competente ai sensi del regolamento Dublino III

Spetta a ogni Stato membro determinare le circostanze in cui intende far uso del proprio potere discrezionale e accettare di esaminare direttamente una domanda di protezione internazionale per la quale non è competente

Il 10 gennaio 2017, l'International Protection Appeals Tribunal (IPAT, Irlanda) ha confermato una decisione del commissario irlandese per i rifugiati in cui si raccomandava il trasferimento di S.A. e M.A., nonché del loro figlio A.Z., verso il Regno Unito. Secondo il commissario, il Regno Unito era il Paese competente quanto alla presa in carico delle domande di asilo proposte da S.A. e M.A. sul fondamento del regolamento Dublino III¹.

L'IPAT riteneva di non essere competente quanto all'esercizio della facoltà conferita dalla clausola discrezionale² prevista da detto regolamento, secondo il quale ogni Stato membro può decidere di procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente.

Adita di un ricorso contro la decisione dell'IPAT, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha affermato che, per dirimere la controversia, occorreva determinare, previamente, le implicazioni che avrebbe potuto avere per il sistema di Dublino il processo di recesso del Regno Unito dall'Unione. Pertanto, ha posto diverse questioni alla Corte di giustizia.

Nella sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che la notifica da parte di uno Stato membro del proprio intento di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE non ha l'effetto di sospendere l'applicazione del diritto dell'Unione in detto Stato membro e che, pertanto, tale diritto continua ad essere pienamente vigente in detto Stato fino al suo effettivo recesso dall'Unione.

La Corte afferma, quindi, che, come risulta chiaramente dal disposto della clausola discrezionale prevista dal regolamento Dublino III, detta clausola **ha natura facoltativa e tale facoltà non è, peraltro, sottoposta ad alcuna condizione particolare**. Essa è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni politiche, umanitarie o pratiche, di accettare l'esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei criteri definiti dal suddetto regolamento. Tale rilievo è coerente con l'obiettivo di detta clausola, che consiste nel salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell'esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale, nonché con la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale le disposizioni facoltative riconoscono un ampio potere discrezionale agli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31, in prosieguo il «regolamento Dublino III»).

² Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

Secondo la Corte, la circostanza che uno Stato membro, nella specie il Regno Unito, determinato come competente ai sensi del regolamento Dublino III, abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione, nella specie l'Irlanda, ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale, la domanda di protezione internazionale.

La Corte esamina, quindi, se il regolamento Dublino III vada interpretato nel senso che impone che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri definiti da detto regolamento e l'esercizio della clausola discrezionale prevista dal regolamento medesimo siano assicurate dalla stessa autorità nazionale. A tal riguardo, la Corte statuisce che il regolamento Dublino III non contiene alcuna disposizione che precisi quale autorità sia abilitata a prendere una decisione in applicazione dei criteri definiti da questo stesso regolamento relativi alla determinazione dello Stato membro competente o ai sensi della clausola discrezionale. Il medesimo regolamento non precisa nemmeno se uno Stato membro debba attribuire l'applicazione di tali criteri e della predetta clausola discrezionale alla stessa autorità. Tale regolamento, per contro, prevede che ogni Stato membro notifichi immediatamente alla Commissione le autorità responsabili, in particolare, dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal regolamento medesimo e ogni cambiamento in ordine a dette autorità.

La Corte conclude che spetta agli Stati membri **determinare le autorità nazionali competenti quanto all'applicazione del regolamento Dublino III e aggiunge che uno Stato membro è libero di incaricare autorità diverse dell'applicazione dei criteri definiti da detto regolamento, relativi alla determinazione dello Stato membro competente, e dell'applicazione della clausola discrezionale del regolamento medesimo.**

Peraltro, le disposizioni del regolamento Dublino III³ non impongono a uno Stato membro che non è competente, ai sensi dei criteri enunciati da detto regolamento, quanto all'esame di una domanda di protezione internazionale, di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e di esaminare direttamente questa domanda, in applicazione della clausola discrezionale del regolamento medesimo.

La Corte statuisce, inoltre, che il regolamento non impone di prevedere un ricorso contro la decisione di non far uso della clausola discrezionale, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso contro la decisione di trasferimento.

Infine, la Corte afferma che, **in assenza di prova contraria, il regolamento Dublino III stabilisce una presunzione secondo la quale è nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come inscindibile da quella dei suoi genitori.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

³ Articolo 6, paragrafo 1.